

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta da:

Dott. PISTORELLI Luca - Presidente
Dott. TUDINO Alessandrina - Relatore
Dott. CAVALLONE Luciano - Consigliere
Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere
Dott. GIORDANO Rosaria - Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

Nel procedimento a carico di:

Ca.Al., nato a M il Omissis

avverso la sentenza della CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI TORINO del
13/01/2025

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
letta la memoria dei difensori dell'imputato, depositata con nota del 10
ottobre 2025;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso
questa Corte di cassazione, SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
sentite, per la parte civile Po.Mi., le conclusioni dell'Avvocato Po.Mi.
Squattecchia, che ha depositato nota spese;
sentite le conclusioni formulate, nell'interesse dell'imputato, dai
difensori, Avvocati Enrico Grosso e Claudio Strata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato del 13 gennaio 2025, la Corte d'assise d'appello di Torino, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento, statuito dalla Prima sezione di questa Corte con sentenza n. 30608 del 5 luglio 2024, della sentenza in data 13 dicembre 2023, con la

quale la medesima Corte d'assise d'appello aveva condannato Co.Al. Ca.Al. per il reato di omicidio aggravato al medesimo ascritto, ha assolto l'imputato per essere stato il fatto commesso per legittima difesa.

1.1. La vicenda, che ha registrato gli opposti esiti decisori richiamati, si colloca in un contesto strettamente familiare e riguarda l'omicidio di Po.Gi., attinto, la sera del 30 aprile 2020 in Collegno, da trentaquattro fendenti di arma bianca nella dimora familiare, dove erano presenti la moglie, Ca.Ma. ed i figli, Co.Al. e Co.Lo.

1.1.1. I dati di fatto, oggettivamente riscontrati e non controversi, sono ricostruiti nelle sentenze di merito come segue.

Come risulta dalla relativa registrazione, la sera del 30 aprile 2020, alle ore 22.42, Co.Al. aveva richiesto l'intervento del 112 presso la casa familiare di Collegno, dichiarando di avere colpito il padre, Po.Gi., con numerose coltellate e di averlo probabilmente ucciso, nel corso di una violenza colluttazione determinata dalle minacce di morte che, ancora una volta, il padre aveva rivolto all'indirizzo della moglie, Ca.Ma. dell'altro figlio Co.Lo. e dello stesso Co.Al.

Gli operanti, immediatamente intervenuti, rinvenivano il cadavere di Po.Gi., insanguinato e supino, nel salone, con il capo rivolto verso la porta di ingresso dell'abitazione, attinto da numerose ferite da arma da taglio. Venivano, altresì, rinvenuti e repertati sei coltelli da cucina.

All'arrivo dei Carabinieri, Co.Al. era apparso visibilmente turbato, imbrattato di sangue e ferito alla mano destra.

Interrogato nel corso della notte, questi aveva confermato di essere l'autore dell'accostellamento del padre, asserendo di aver agito per legittima difesa, spinto dalla necessità di impedire al genitore, che - in una condizione abituale di violenza e sopraffazione familiare - stava dando in escandescenze, aveva minacciato di morte i familiari e si stava dirigendo verso la cucina per armarsi ed infierire in danno della madre, dello stesso Co.Al. e del fratello Co.Lo., anticipandolo e colpendolo con un coltello prelevato dal cassetto della cucina.

Co.Al. aveva descritto un clima familiare esasperato, ormai da anni, dalla condotta del padre che, ossessionato dalla gelosia, rivolgeva soprattutto verso la moglie, ma anche verso i ragazzi, continue vessazioni, tanto da costringere questi ultimi ad assumere un ruolo protettivo nei confronti di Ca.Ma. al fine di scongiurare atti di violenza irreparabili.

Nell'interrogatorio reso nelle ore immediatamente successive all'omicidio, Co.Al. non era riuscito a descrivere l'atteggiamento assunto dalla madre e dal fratello durante l'accostellamento, asserendo di conservare ricordi vaghi di quei drammatici momenti, pur essendo certo di avere agito solo per difendere la genitrice, il fratello e sé stesso.

La ricostruzione dei fatti resa da Co.Al. era stata integralmente confermata dal fratello Co.Lo., che aveva dichiarato di aver fronteggiato il padre e di non ricordare, a sua volta, la successione degli accadimenti successivi.

Ca.Ma. aveva, invece, dichiarato di essere rimasta in bagno nel corso della colluttazione, e di esserne uscita quando Po.Gi. era stato ormai mortalmente colpito.

Ca.Ma. ed i figli ricostruivano, inoltre, gli accadimenti del pomeriggio del 30 aprile 2020, che avevano innescato una crisi di gelosia della vittima, a cui era seguita un'ennesima lite coniugale, che aveva coinvolto anche i ragazzi.

Le tensioni che, ormai da lungo tempo, logoravano la famiglia erano state confermate dai vicini e dai familiari del Po.Mi. che poco prima dei fatti, quella stessa sera, aveva avuto una lunga conversazione telefonica con il fratello avente ad oggetto il deterioramento della relazione coniugale.

Elementi di ulteriore conferma erano ritratti dalle registrazioni di talune conversazioni familiari che gli stessi protagonisti della vicenda avevano effettuato sin dal 2016.

Dal telefono cellulare di Co.Lo. risultava trasmesso, alle ore 22.26, un messaggio whatsapp allo zio Po.Mi., a cui veniva richiesto di intervenire a tutela della famiglia.

Nel corso delle indagini, veniva anche disposta una consulenza tecnica medico-legale, che consentiva di accertare la causa del decesso di Po.Gi., le aree corporee attinte dai trentaquattro fendenti sferrati da Co.Al. all'indirizzo del padre e la dinamica della violenta colluttazione che aveva coinvolto l'imputato e la persona offesa, all'esito della quale si verificava l'omicidio.

Sottoposto a perizia psichiatrica nel giudizio di primo grado, svolta con le forme dell'incidente probatorio, l'imputato veniva ritenuto affetto da un disturbo di adattamento di natura ansiosa che, al momento del fatto, ne aveva attenuato, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere; condizione, questa, che si innestava su un quadro nosografico complesso, innervandosi il disagio psichico da cui Co.Al. era affetto in una personalità disarmonica e immatura.

In siffatto quadro, sono rimaste all'oscuro le esatte coordinate delle condotte, succedutesi nella casa familiare tra la telefonata della vittima al fratello, alle ore 22.26, e la richiesta dell'imputato al 112 alle successive ore 22.42, rimaste affidate alle dichiarazioni di Ca.Ma. e dei figli.

1.1.2. Valorizzando i dati di contesto, essenzialmente ricostruiti - quanto alla condotta per cui si procede - dalle dichiarazioni dei fratelli Ca.Al. e della madre, la Corte di assise di Torino ha ritenuto che l'azione omicida fosse stata determinata per legittima difesa, rilevante ex art. 52 cod. pen., essendosi Co.Al. determinato a colpire il padre nella convinzione, maturata nelle circostanze concrete verificatesi la sera del 30 aprile 2020, di non avere altra scelta per impedire

a questi di uccidere la madre - che costituiva l'obiettivo prioritario della furia aggressiva del genitore - e gli altri componenti della famiglia, essendo preda di una crisi isterica provocata dalla gelosia ossessiva del genitore, accentuata dalle condizioni di ubriachezza nelle quali, in quel momento, egli versava.

In siffatta cornice, la Corte di primo grado, all'esito di una complessa istruttoria dibattimentale, riteneva che l'imputato avesse colpito il padre con trentaquattro coltellate al culmine di un violento scontro fisico, precisando che la causa del decesso di Po.Gi. - che, al momento della colluttazione, versava in condizioni di alterazione alcolica - era da attribuire a una coltellata infertagli nell'area toracica, che aveva determinato la lesione dell'aorta, provocata con un coltello con una lama spezzata, rinvenuto sulla scena del crimine.

Si riteneva, dunque, attendibile la ricostruzione degli eventi criminosi resa da Co.Al. e dai suoi familiari, secondo cui il ricorrente, essendosi accorto che il padre, dopo avere rivolto esplicite minacce di morte all'indirizzo della moglie e degli altri presenti, stava entrando in cucina per prendere un coltello, ritenendo che volesse mettere in atto i suoi propositi omicidi, aveva afferrato repentinamente un coltello e, nel tentativo di fermare il genitore, lo aveva colpito con l'arma da taglio appena impugnata.

Tenuto conto di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, la Corte di assise di Torino riteneva sussistenti gli estremi della legittima difesa, rilevante ai sensi dell'art. 52 cod. pen., che imponevano di assolvere l'imputato Co.Al. già Omissis, dal reato ascrittigli, ex artt. artt. 575 e 577, primo comma, n. 1, cod. pen.

1.2. A conclusioni processuali contrapposte giungeva la Corte di assise di appello di Torino, che muoveva dall'assunto della parziale inattendibilità della confessione di Co.Al. e delle dichiarazioni rese dagli altri familiari, Ca.Ma. e Co.Lo.

1.2.1. All'esito della rinnovazione dell'esame dei predetti e dei consulenti tecnici, ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., la Corte di assise di appello escludeva la natura esclusivamente difensiva dell'azione armata che aveva provocato la morte di Po.Gi., ritenendola incompatibile con le modalità dell'aggressione posta in essere dall'imputato, che aveva attinto il padre con trentaquattro coltellate, quindici delle quali alla schiena.

La violenza dell'accoltellamento si riteneva dimostrativa di un atteggiamento particolarmente aggressivo, rivelatore di una vera e propria furia omicida, che non rendeva credibile la ricostruzione resa dall'imputato, rispetto alla quale le dichiarazioni del fratello e della madre non possedevano alcuna attitudine corroborativa, anche alla luce dell'estrema concitazione degli eventi e della condizione di alterazione emotiva nella quale si era consumato il tragico epilogo.

A tal fine, la Corte territoriale valorizzava il numero elevato delle ferite riportate dalla vittima e le aree corporee attinte dai fendenti, che andavano correlate alle ferite superficiali riportate

dall'imputato e dal fratello, che apparivano incompatibili con un'azione meramente difensiva e rendevano inattendibili - o quantomeno scarsamente credibili - le dichiarazioni di Ca.Ma. e dei figli stessi, i quali, peraltro, si erano cambiati d'abito prima dell'arrivo degli inquirenti, rendendo ancor più problematica la verifica della loro versione dell'accaduto.

1.2.2. L'esclusione della scriminante della legittima difesa, per altro verso, derivava dalla ricostruzione della dinamica dell'azione omicida, atteso che, pur essendo incontroverse le minacce di morte rivolte dalla vittima a Ca.Ma. la circostanza che la stessa si fosse chiusa in bagno e non fosse perciò esposta al pericolo concreto di un'aggressione, rendeva evidente che non sussistevano le condizioni legittimanti l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 52 cod. pen. Veniva, altresì, valorizzato lo stato di alterazione alcolica in cui versava Po.Gi., tale da renderne instabili i movimenti, e che lo stesso, anche accreditando l'ipotesi che volesse effettivamente uccidere la consorte, prima di essere accoltellato, era disarmato ed era stato spintonato violentemente dall'imputato contro la porta della cucina, rendendo, anche sotto questo ulteriore profilo, insussistenti i presupposti della causa di giustificazione.

In assenza dei presupposti dell'esimente, veniva, altresì escluso l'eccesso colposo nella legittima difesa, in considerazione delle diverse regioni corporee attinte, della reiterazione dei fenderi sferrati alla vittima, della violenza dell'azione omicida, resa evidente dalle trentaquattro ferite riscontrate sul corpo della persona offesa.

Si riteneva, per converso, come gli accertamenti psichiatrici sull'imputabilità di Co.Al., eseguiti nel giudizio di primo grado, avessero restituito la sussistenza di un vizio parziale di mente, che si era tradotto in un'amplificazione della situazione di pericolo esistente la sera dell'omicidio, con la conseguente applicazione dell'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen., essendo stata la condotta aggressiva determinata da un'interpretazione soggettiva distorta degli eventi, causata dal suo disagio psichico.

La Corte di assise di appello di Torino, infine, tenuto conto delle circostanze di tempo, di luogo e di persona, nelle quali era maturato l'omicidio di Po.Gi., riconosceva ad Co.Al. la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen. e le attenuanti generiche, concesse con giudizio di prevalenza sull'aggravante di cui all'art. 577, primo comma, n. 1, cod. pen.

Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, l'imputato Co.Al. già Omissis, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, veniva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

1.3. Decidendo sul ricorso dell'imputato, la Prima sezione di questa Corte ha annullato la sentenza della Corte d'assise d'appello di Torino, rinviando alla medesima Corte per un nuovo giudizio.

1.3.1. Nel quadro dei principi di diritto che governano l'obbligo di motivazione rafforzata imposto dalla riforma della pronuncia liberatoria, la Prima sezione ha delineato il vincolo del rinvio, specificando come il vaglio delle questioni di diritto, relative alla ricorrenza degli elementi costitutivi dell'esimente della legittima difesa, reale e putativa, dovesse confrontarsi con quattro temi, reputati indispensabili per la rivalutazione della regiudicanda.

Ha, quindi, richiesto:

- una nuova, rigorosa, valutazione del contesto ambientale e familiare nel quale era maturata la vicenda criminosa, muovendo dal dato probatorio - reputato incontroverso - secondo cui la vittima, Po.Gi., nel corso degli anni, aveva imposto ai congiunti e, soprattutto, alla moglie, Ca.Ma., un clima di tensione insostenibile, tale da richiedere ai figli una continua protezione della madre, tanto da diventare le "guardie del corpo", come avvalorato anche dalle testimonianze dei vicini, non adeguatamente vagliate;
- una rivalutazione complessiva del contenuto delle trascrizioni delle registrazioni relative alle comunicazioni intercorse tra Co.Al. e il fratello, Co.Lo. acquisite nel corso delle indagini preliminari, tali da delineare il quadro di una famiglia disfunzionale, caratterizzata da un clima fortemente conflittuale, nell'ambito della quale Po.Gi. aveva maturato una gelosia ossessiva nei confronti della moglie e un'invasiva volontà di controllo dei comportamenti della consorte, contro cui si concretizzavano le sue abituali condotte vessatorie, che aveva imposto ai figli di proteggere la madre, costringendoli a un ruolo gravoso, oggettivamente incompatibile con la loro giovane età;
- un nuovo apprezzamento dell'incidenza delle condizioni di disagio psichico di Co.Al. risultato affetto da un disturbo dell'adattamento di natura ansiosa, determinato dalla situazione disfunzionale e conflittuale nella quale, da anni, versava la famiglia, sui fatti per cui si procede, alla luce dell'orientamento ermeneutico consolidatosi nell'ultimo ventennio (tra le altre, Sez. U, n. 9163 del 21/05/2005, Raso, Rv. 230317 - 01), che ritiene l'espressione della capacità penale dell'imputato valutabile alla luce del suo comportamento criminoso, sicché ciò che rileva non è tanto la condizione di infermità dell'imputato astrattamente intesa, quanto, piuttosto, la correlazione tra lo stato di disagio mentale dell'individuo e lo specifico evento criminoso, che deve essere tale da incidere negativamente sull'imputabilità dell'agente ed essere collegato eziologicamente alla condotta delittuosa oggetto di vaglio giurisdizionale (tra le altre, Sez. 1, n. 35842 del 16/04/2019, Mazzeo, Rv. 276616 - 01; Sez. 1, n. 17853 del 17/02/2009, Broccatelli, Rv. 244538 - 01; Sez. 5, n. 8282 del 09/02/2006, Scarpinato, Rv. 233228 - 01);
- una nuova disamina del contenuto del messaggio inviato, alle ore 22.26 del 30 aprile 2020, da Co.Lo. al cellulare dello zio, Po.Mi., rimasto senza risposta, tale da rivelare una situazione di eccezionale gravità causata dall'atteggiamento aggressivo assunto dalla persona offesa nei confronti della madre e dei suoi familiari, e da determinare un'invocazione di aiuto con le

seguenti, drammatiche, parole: "Cosa stai aspettando a intervenire? Noi qui stiamo rischiando la vita, vieni! Aiutaci! Vieni! Abiti a due minuti di macchina, ti prego".

1.3.2. Ha, infine, ritenuto assorbite le residue doglianze, correlate alla formulazione del giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato che, postulando la conferma della sentenza impugnata, hanno assunto rilevanza meramente eventuale.

2. Con la sentenza oggi impugnata del 13 gennaio 2025, la Corte di assise di appello di Torino ha confermato la sentenza liberatoria di primo grado.

2.1. Ponendosi nel solco tracciato dalla sentenza d'annullamento, che aveva richiesto una rinnovata verifica dell'attendibilità dei testi Ca.Ma. e Co.Lo. e la rivalutazione dei presupposti della legittima difesa, la Corte d'assise del rinvio ha, in primis, richiamato lo standard rafforzato della motivazione, imposto in caso di overrulig della sentenza assolutoria e, preso atto delle lacune emerse nella fase investigativa e del rinnovato vaglio delle prove assunte nel giudizio, ha concluso per l'impossibilità di dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, l'insostenibilità della decisione di primo grado, né di poter contrapporre alle valutazioni della Corte d'assise argomentazioni dotate di maggiore persuasività e credibilità razionale.

2.1.1 Ha, quindi, (ri)valutato l'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni rese da Ca.Ma. e Co.Lo. non già limitatamente alla ricostruzione dei fatti per cui si procede, ma estendendone l'esame in correlazione a tutti gli elementi di prova, reputati tali da confermare la credibilità soggettiva dei testimoni oculari.

È stato, a tal fine, dettagliatamente ricostruito il contesto delle relazioni domestiche, valorizzando non solo il contributo dei vicini di casa - spettatori, o meglio: uditori delle continue liti percepite dall'abitazione della famiglia - e di altri soggetti portatori di informazioni, ma anche del fratello della persona offesa, più volte coinvolto dalle confidenze di questi e, a sua volta, diretto spettatore di tensioni e recriminazioni, oltre che destinatario del messaggio, contenente un'invocazione d'aiuto, trasmessogli, poco prima del tragico epilogo, da Co.Lo. la sera dei fatti.

Ulteriore - formidabile - elemento di conferma è stato ritratto dalle numerose registrazioni, audio e video, degli eventi familiari che i fratelli Omissis avevano effettuato, nel tempo e sin dal 2016, oltre che la stessa sera dei fatti, restituendo i termini di un'accesa conflittualità, ormai endemica, e di un clima di fortissimo contrasto.

La Corte d'Appello, inoltre, ha formulato un giudizio di attendibilità intrinseca delle fonti dichiarative dirette, tutte portatrici di dati parziali riguardo alla fase culminante dell'azione in conseguenza della prospettiva di osservazione (Ca.Ma. ha dichiarato di essere rimasta in bagno) e del grave turbamento emotivo (i figli).

Il giudizio di attendibilità di Co.Al. è stato, poi, verificato alla luce del profilo clinico disfunzionale, diagnosticato a carico del predetto, e strettamente correlato alle dinamiche familiari.

2.1.2. In siffatto quadro, la Corte d'assise d'appello ha ripercorso i dati personologici caratterizzanti la figura della vittima nel contesto delle relazioni familiari e nella fase preliminare dei fatti per cui si procede, valorizzandone la crisi di gelosia innescata dall'episodio occorso nel pomeriggio quando, clandestinamente, Po.Mi. aveva colto la moglie in atteggiamento scherzoso con un collega, e lo stato di ebbrezza, nel contesto generale di un atteggiamento di rifiuto della separazione coniugale, che la vittima viveva come un fallimento personale e del ruolo dominante assunto nei confronti della coniuge e dei figli.

Ha conferito rilievo essenziale all'invocazione rivolta da Co.Lo. a Po.Mi. con il messaggio delle ore 22.26 della sera dei fatti, rimasto senza risposta, verificandone la genuinità anche alla luce della testimonianza del destinatario, nonché alle dichiarazioni rese da Co.Al. alle 22.42 agli operatori del 112, sottolineando come la ricostruzione resa nell'immediatezza sia rimasta coerente e costante nel tempo.

Ha, dunque, ritenuto che la ricostruzione - parziale e frammentaria - resa non potesse ritenersi smentita da elementi dotati di maggiore persuasività razionale.

2.2. Risolto positivamente il vaglio di attendibilità demandato con la sentenza d'annullamento, la Corte d'assise d'appello ha affrontato il tema delle modalità dell'azione e del quadro lesivo riscontrato rispettivamente sull'imputato e sulla vittima, concludendo di non poter razionalmente escludere che le ferite riportate dall'imputato derivassero da attività difensiva, come quelle refertate al fratello Co.Lo.. e, nel quadro di eccezionale tensione già delineato, ha valutato, con giudizio ex ante, la ragionevole convinzione dell'imputato di trovarsi esposto ad un pericolo imminente non altrimenti contenibile, se non anticipando l'aggressione paterna.

La Corte d'assise d'appello ha passato in rassegna tutti i punti esplorati nell'appello del pubblico ministero, sostanzialmente reputando - nel contesto di indagini tanto lacunose quanto inaffidabili, anche riguardo lo stato dei luoghi -indimostrabile una versione alternativa rispetto a quella riferita dai protagonisti della vicenda, oltre il canone del ragionevole dubbio.

Ha, infine, affrontato anche il tema della legittima difesa putativa, ritenendo come anche sotto tale versante la condotta dell'imputato sarebbe scriminata dalla ragionevole supposizione di versare in stato di pericolo e della necessità, non altrimenti evitabile, di neutralizzare l'antagonista.

3. Avverso la sentenza indicata della Corte d'assise d'appello di Torino ha proposto ricorso il Procuratore generale, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

3.1. Con il primo motivo, si deduce vizio della motivazione della sentenza impugnata.

Ricostruita la progressione processuale, premette il Procuratore generale ricorrente che, nel caso al vaglio, non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 608, comma 1 -bis cod. proc. pen. che, nel limitare la legittimazione del pubblico ministero all'impugnazione della doppia conforme sentenza di proscioglimento ai soli motivi di cui all'art. 606, lett. a), b), c), non può riferirsi al caso in cui la conferma dell'assoluzione sia resa all'esito dell'annullamento di una precedente condanna, come affermato da questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 33365 del 10 aprile 2024, Cenni, Rv. 286821). Evidenzia, altresì, come non si verta, in ogni caso, in ipotesi di "doppia conforme", in considerazione del diverso iter argomentativo delle sentenze di primo e secondo grado.

Posta tale premessa, il Procuratore generale ricorrente evidenzia plurimi vizi del discorso giustificativo della sentenza impugnata, contestando il metodo seguito e l'ordine di disamina delle questioni, ritenuto difforme dal solco tracciato nella sentenza d'annullamento, che si assume essere stata statuita per vizio della motivazione.

Sull'assunto che l'errore di metodo in cui sarebbe incorsa la Corte d'assise d'appello - individuato nel non aver disaminato, in primis, i dati obiettivi della scena del crimine offerti dal fascicolo fotografico, ma di aver svolto una valutazione di attendibilità di Ca.Ma. e Co.Lo. autoreferenziale e parcellizzata - si è tradotto in un errore di merito, si contesta l'omessa ricostruzione storico-fattuale della fase culminante dei fatti che la Corte, stante l'effetto pienamente devolutivo del disposto annullamento, avrebbe dovuto condurre alla stregua di evidenze incontestabili, tali da escludere che l'azione letale fosse stata preceduta da una colluttazione, invece smentita dalla integrità degli arredi e delle suppellettili degli ambienti domestici interessati, in tal modo vulnerando il giudizio di attendibilità dei dichiaranti di cui la sentenza di annullamento aveva richiesto una nuova verifica.

Al contrario, la Corte di merito avrebbe asseverato l'attendibilità estrinseca dei predetti attraverso un approccio epistemologico errato, producendosi in uno sterile elenco di dati indiziari, idonei a smentire la concorde ricostruzione di Ca.Ma. e dei figli, invece sottoposti - in una visione atomistica e parcellizzata - ad una illogica metamorfosi in direzione di conferma.

Allo stesso modo, la valutazione di attendibilità intrinseca sarebbe gravemente inficiata poiché la fase cruciale dell'azione è stata ricostruita enfatizzando il contesto familiare e da questo pretendendo di ricomporre unitariamente le dichiarazioni dei predetti, ignorando invece l'assenza di elementi obiettivi di conferma di una colluttazione:

- dallo stato dei luoghi, irragionevolmente espunto dalla base cognitiva sull'irragionevole assunto che sarebbe stato contaminato dagli operanti;

- dagli esiti degli accertamenti medico-legali che, escludendo lesioni da difesa sul corpo della vittima, rendono del tutto plausibile una aggressione diretta ed immediata;
- dal numero e dalla posizione dei colpi inferti, indicativi di un accanimento volontario su plurimi distretti corporei;
- dalla tipologia delle lesioni refertate a carico di entrambi i fratelli, travise nel loro significato ai fini della ricostruzione delle reciproche posizioni delle parti;
- dal numero e dalle caratteristiche dei coltelli impiegati;

elementi, tutti, che non solo smentiscono la ricostruzione resa dai protagonisti della vicenda, minandone inesorabilmente l'attendibilità, ma che invece attestano un'aggressione deliberata, portata da più persone in danno della vittima.

3.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in riferimento all'esimente della legittima difesa.

3.2.1. Si evidenzia come gli errori di ricostruzione segnalati si riflettano sull'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, posto che -rimasta irrisolta la ricostruzione della dinamica dell'azione culminata con la morte della persona offesa - la necessità difensiva di fronte ad un pericolo attuale è stata sostenuta con asserzioni illogiche e congetturali, alla cui stregua la vittima avrebbe manifestato un atteggiamento aggressivo attraverso la verosimile intenzione di armarsi con un coltello ed avrebbe costituito ancora una fonte di pericolo per alcuni minuti, anche ipotizzando fosse già stata ferita mortalmente.

Si contesta, altresì, la valutazione resa sotto il versante della proporzione, per avere la Corte di merito valorizzato non tanto il numero dei colpi inferti, quanto, invece, il momento in cui la minaccia costituita dall'aggressione è cessata in tal guisa trascurando che il predetto requisito postula, oltre al rapporto tra bene messo in pericolo e bene violato, anche la relazione tra i mezzi impiegati.

La reazione dell'imputato sarebbe stata, invece, proporzionata solo laddove avesse allontanato con la forza il padre dall'ingresso della cucina, al fine di scongiurare la degenerazione della colluttazione, potendo, peraltro, invocare l'aiuto de fratello, con la conseguenza che tutta la successiva sequenza di azioni violente ha finito per essere sostenuta dalla ragionevole previsione di determinare a sua volta una reazione aggressiva e, quindi, risulta posta in essere nella volontaria accettazione di contribuire ad aggravare la situazione di pericolo.

Si richiama la giurisprudenza di legittimità che, nel delineare i presupposti della causa di giustificazione, esclude che possa attribuirsi rilevanza esimente ad ogni ipotesi di difesa non solo preventiva ed anticipata, ma anche attuata nella ragionevole previsione di determinare una

reazione aggressiva o, comunque, nella volontaria accettazione di una situazione di pericolo che si è contribuito a determinare.

3.2.2. Un secondo ordine di censure è rivolto alla legittima difesa putativa.

Si deduce come la Corte di merito abbia svolto una disamina limitata alle "circostanze di fatto che si presentavano all'imputato prima che egli si determinasse ad affrontare il padre armato di un coltello, tali da indurlo a ritenere l'esistenza di un pericolo imminente", omettendo del tutto di esplorare l'intera vicenda, durata circa quindici minuti, e di considerare l'atteggiamento psicologico dell'imputato nella successive fasi dell'accostamento, con conseguente erronea applicazione anche dell'esimente in forma putativa.

4. Il 10 ottobre 2025, i difensori dell'imputato hanno depositato memoria di replica, chiedendo emettersi declaratoria ininammissibilità del ricorso del Procuratore generale.

4.1. Con un primo argomento, si contesta la legittimazione del Procuratore ricorrente alla deduzione del vizio di motivazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità che ha precisato come la duplice pronuncia di proscioglimento cui fa riferimento il comma 1 -bis dell'art. 608, cod. proc. pen., ricorre anche nel caso in cui il giudice del rinvio, costituito da quello di appello ai sensi della lett. c) dell'art. 623, cod. proc. pen., confermi il proscioglimento in primo grado, a seguito dell'annullamento della condanna.

4.2. Un secondo punto deduce come anche il secondo motivo di ricorso non indichi espressamente le ragioni di diritto per le quali si ritiene inapplicabile la disciplina di cui all'art. 52 cod. pen., ma tenti, piuttosto, di confutare l'esistenza dei suoi presupposti applicativi attraverso una alternativa valutazione delle prove e una rilettura delle dichiarazioni dei testimoni e dell'imputato.

Nel resto, la memoria confuta le singole censure comunque articolate nel ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso del Procuratore generale è ininammissibile.

1. Va, in primo luogo, affrontata la questione - esposta in premessa del ricorso - della deducibilità, nel presente giudizio, del vizio di cui all'art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

1.1. Il Procuratore generale ricorrente assume di potere, nel caso di specie, proporre la censura indicata richiamando i principi affermati nella sentenza di questa Corte, Sez. 1, n. 33365 del 10/04/2024, Cenni, Rv. 286821 - 01, per cui il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di appello che, all'esito del giudizio di rinvio, abbia confermato l'assoluzione

disposta dalla sentenza di primo grado già vittoriosamente impugnata "per saltum" dal pubblico ministero, può essere proposto per tutti i motivi di cui all'art. 606, cod. proc. pen., non trovando applicazione la preclusione di cui all'art. 608, comma 1 -bis, cod. proc. pen.

Sotto il profilo sostanziale, evidenzia come la motivazione della sentenza impugnata non sia comunque conforme a quella della sentenza di primo grado, posto che il percorso giustificativo di quest'ultima non ha superato il vaglio del giudice di appello, che è giunto al medesimo epilogo decisorio attraverso un diverso iter argomentativo.

1.2. Trattasi di un'opzione ermeneutica che il Collegio non condivide.

1.2.1. La questione posta dal Procuratore generale ricorrente impone di chiarire il significato del lemma "conferma" nel sistema delle impugnazioni e, in particolare, se siffatto sostantivo si riferisca all'epilogo decisorio o, invece, alla ratio dedicandi che quell'epilogo sostiene e giustifica.

Il comma 1 -bis dell'art. 608, cod. proc. pen., in tema di ricorso per cassazione del pubblico ministero, stabilisce, invero, che "Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606".

Come reso evidente dalla Relazione illustrativa alla legge 23 giugno 2017, n. 103, l'introduzione della disposizione risponde all'esigenza di evitare una surrettizia rivalutazione del merito, in sede di legittimità, stabilizzando l'esito liberatorio consolidatosi nei due gradi di giudizio e preservando la funzione propria della Corte di cassazione quale giudice di legittimità, in coerenza con il principio di presunzione di innocenza e con l'esigenza di assicurare la ragionevole durata del processo.

La nozione di "sentenza di conferma", alla quale la disposizione riconnega la preclusione indicata, va, quindi, riferita all'epilogo decisorio assolutorio, e non all'identità della motivazione, poiché ciò che rileva è la stabilizzazione del proscioglimento all'esito di due gradi di giudizio, anche quando la decisione di appello pervenga al medesimo esito attraverso un percorso argomentativo in parte diverso.

Alla luce di siffatta ratio, deve concludersi come trattasi di condizioni normative affatto sovrapponibili a quelle, tutte di elaborazione giurisprudenziale, riguardanti la casistica della c.d. "doppia conforme" e degli effetti di questa in rapporto al genere di doglianze ammesse in sede di legittimità nei casi in cui sia consentito il ricorso per cassazione per vizi della motivazione. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ricorre l'ipotesi di "doppia conforme" quando la sentenza di appello conferma l'esito decisorio della sentenza di primo grado, saldandosi con essa attraverso l'adozione dei medesimi criteri di valutazione del fatto e delle prove, così da consentire la lettura delle due decisioni come un unico complessivo corpo

argomentativo, restando irrilevante la mera diversità formale delle motivazioni o l'aggiunta, nella sentenza di appello, di argomentazioni integrative o rafforzative; e siffatta elaborazione - valevole tanto per le sentenze di condanna che per le pronunce liberatorie - è funzionale a delimitare la deduzione del vizio della motivazione, quando consentito, e non già a giustificare preclusioni processuali alla stessa impugnabilità della decisione.

Ne consegue che del tutto impropriamente la verifica di "conformità", agli effetti di cui all'art. 608-comma 1 -bis cod. proc. pen., possa essere condotta alla stregua dei parametri da ultimo evocati.

La stessa va, invece, circoscritta al mero esito decisorio conforme, quale che sia la ratio decidendi che lo sostenga.

1.2.2. Tanto premesso, deve convenirsi con l'orientamento ermeneutico secondo cui la duplice pronuncia di proscioglimento alla quale fa riferimento il comma 1 -bis dell'art. 608, cod. proc. pen., ricorre anche nel caso in cui il giudice del rinvio, costituito da quello di appello ai sensi della lett. c) dell'art. 623, cod. proc. pen., confermi il proscioglimento in primo grado, a seguito dell'annullamento della condanna (Sez. 1, n. 45291 del 7 novembre 2024, non massimata).

Ed invero, nel caso in cui si pervenga, all'esito del giudizio di rinvio, ad una decisione di condanna conforme a quella resa in primo grado e difforme rispetto a quella di assoluzione pronunciata in appello e annullata dalla Corte di cassazione, si configura un'ipotesi di "doppia pronuncia conforme", nel senso supra indicato, che salda la condanna pronunciata all'esito del giudizio rescissorio con quella emessa dal primo giudice (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 - 02; Sez. 5, n. 6552 del 24/11/2020, dep. 2021, Costantino, Rv. 280671 - 01).

L'esito del giudizio di rinvio che, in risposta all'appello, conferma il proscioglimento di primo grado, realizza, rispetto ai poteri di impugnazione del pubblico ministero, la stabilizzazione della decisione di merito in ordine al proscioglimento che, ai sensi del comma 1 -bis dell'art. 608, cod. proc. pen., non può essere più messa in discussione dallo stesso pubblico ministero con il ricorso per cassazione, per ragioni attinenti alla correttezza della motivazione.

In questa prospettiva, appare, allora, financo ultroneo discutere se la nozione di "sentenza di conferma" (utilizzata dalla disposizione codicistica) sia nozione giuridicamente diversa o meno dalla nozione di "doppia conforme" (concetto di derivazione esclusivamente giurisprudenziale, che si riferisce al caso (costituente un mero sottoinsieme della più generale categoria delle sentenze "di conferma") in cui la seconda sentenza non si limiti a confermare "la sentenza" di primo grado ma ne confermi anche "la motivazione", ossia prosciolga l'imputato per le medesime ragioni; ciò che rileva è la stabilizzazione del verdetto assolutorio derivante dalla conferma.

Per contro, il precedente evocato dal Procuratore generale - che dava, peraltro, atto "dell'ancora non completamente approfondita elaborazione ermeneutica relativa al punto normativo di interesse" - affermava esplicitamente che la ragione della non applicabilità del 608 comma 1 - bis dovesse essere rinvenuta nella circostanza che, tra le due sentenze di proscioglimento (quella di primo grado e quella emessa in sede di rinvio) non vi fosse "identità di ratio", e dunque - appunto - non si trattasse di una "doppia conforme", in tal guisa trascurando il dato essenziale al quale la norma connette la preclusione, costituito dalla stabilizzazione dell'epilogo decisorio in seguito ad un doppio pronunciamento.

Non vi è dunque alcuna ragione per distinguere il caso della doppia pronuncia di proscioglimento a seguito di appello o a seguito di rinvio, poiché si tratta in realtà della stessa identica fattispecie.

Deve essere, pertanto, qui affermato che il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di appello che, all'esito del giudizio di rinvio, abbia confermato l'assoluzione statuita dalla sentenza di primo grado già vittoriosamente appellata dal pubblico ministero, può essere proposto per i soli motivi di cui all'art. 606, lett. a), b) e c) cod. proc. pen., trovando applicazione la preclusione di cui all'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.

1.2.3. Non sembra superfluo, infine, rimarcare come siffatta interpretazione non ponga dubbi di costituzionalità.

Come è stato già rilevato, la limitazione alla sola violazione di legge della ricorribilità per cassazione della sentenza d'appello confermativa della decisione di proscioglimento da parte del pubblico ministero trova ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell'esigenza di deflazione del giudizio di legittimità nell'ontologica differenza di posizione delle parti processuali, giustificativa, nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, di un'asimmetrica distribuzione delle facoltà processuali e di una diversa modulazione dei rispettivi poteri d'impugnazione; nella presunzione di non colpevolezza dell'imputato, stabilizzata dall'esito assolutorio di due gradi di giudizio; nella pienezza del riesame del merito consentito dal giudizio di appello; nell'esigenza di non dilatare i tempi di definizione del processo per l'imputato, assicurandone la ragionevole durata e la stabilizzazione del giudizio di non colpevolezza" (Sez. 6, n. 5621 del 11/12/2020, dep. 2021, PG in proc.

Mannino, Rv. 280631 - 01; Sez. 4, n. 53349 del 15/11/2018, PG in proc. Schuster Helmut, Rv. 274573 - 01; Corte costituzionale, sentenze nn. 34 del 2020, 183 del 2017, 274 del 2009, 242 del 2009, 298 del 2008, 320 del 2007, 26 del 2007, 280 del 1995, 98 del 1994, 432 del 1992, 363 del 1991; ordinanze nn. 46 del 2004, 165 del 2003, 347 del 2002, 421 del 2001, 426 del 1998, 324 del 1994, 305 del 1992, in tema di limiti costituzionalmente legittimi al sistema delle impugnazioni e di insussistenza di un principio di necessaria simmetria tra accusa e difesa).

L'interpretazione dell'art. 14, par. 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge n. 881 del 1977, e dell'art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge n. 98 del 1990 evidenziano, per altro verso, come le garanzie sovranazionali in materia di impugnazioni penali siano poste a tutela della persona condannata e del diritto di questa ad ottenere il riesame della dichiarazione di colpevolezza o della condanna da parte di un giudice superiore. Secondo la costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, siffatte disposizioni non delineano un principio di simmetria delle impugnazioni tra accusa e difesa, né attribuiscono al pubblico ministero un autonomo diritto convenzionale all'impugnazione illimitata (cfr., tra le altre, CEDU, Krombach c. Francia, 13 febbraio 2001; CEDU, Meftah e altri c. Francia, Grande Camera, 26 luglio 2002). La Corte EDU ha, altresì, chiarito che gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento nella disciplina dei sistemi di impugnazione, potendo prevedere limitazioni ai motivi e alle modalità di accesso ai giudizi superiori, purché non sia compromessa l'essenza delle garanzie riconosciute all'imputato (CEDU, Monnell e Morris c. Regno Unito, 2 marzo 1987).

Ne consegue che la preclusione di cui all'art. 608, comma 1 -bis, cod. proc. pen., applicabile al ricorso del pubblico ministero avverso la sentenza di appello resa all'esito del giudizio di rinvio e confermativa dell'assoluzione, non si pone in contrasto con i parametri convenzionali richiamati.

1.3. Nel quadro così delineato, le censure articolate con il primo motivo sono proposte fuori dei casi previsti dalla legge.

Lo stesso Procuratore generale ricorrente conviene, invero, sulla qualificazione della censura dedotta, sub specie di vizio della motivazione, svolgendo una serrata critica mirata ad evidenziare plurime fallacie del discorso giustificativo, aporie logiche e perplessità irrisolte che, tuttavia, non si spingono ad adombrare un deficit così radicale da rasentare l'apparenza e, con essa, ad assurgere a violazione di legge.

La regola sancita dall'art. 608, comma 1 -bis, cod. proc. pen. non è, difatti, applicabile al ricorso per cassazione del Procuratore generale presso la Corte di appello con cui sia dedotto il vizio di motivazione apparente (Sez. 4, n. 40243 del 02/12/2025, PG in proc. Poltetti, Rv. 288948 - 04, in cui non è stato ritenuto satisfattivo dell'obbligo motivazionale imposto dall'art. 125 cod. proc. pen., anche alla luce del principio enunciato dalla Corte EDU con la sentenza Laterza e D'Errico c. Italia del 27/03/2025, con riguardo al profilo della tutela procedurale del diritto alla vita, il ragionamento giudiziale che si arresta alla constatazione dell'incertezza in relazione a un determinato rapporto di causa-effetto, senza previa disamina degli approdi, raggiunti, in materia, dalla comunità scientifica e ritualmente acquisiti al processo).

Il primo motivo è, pertanto, inammissibilmente formulato.

2. Il secondo motivo è, del pari, inammissibilmente formulato.

2.1. Pur ascrivendo la censura nell'alveo dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., il Procuratore generale finisce per (ri)proporre una deduzione afferente la motivazione che, come tale, gli è preclusa.

2.1.1. La questione chiama in causa i rapporti tra la violazione di legge per errata qualificazione giuridica del fatto e il vizio della motivazione ed è stata compiutamente esaminata dalla giurisprudenza di questa Corte.

Sia pur con riguardo alla speculare problematica nel giudizio civile di legittimità, le Sezioni unite hanno affermato come, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea cognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea cognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione.

Il discriminio tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea cognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Sez. U civ., n. 10313 del 5/5/2006, Rv. 589877).

2.1.2. In ambito penale, si è conformemente affermato che il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 7/10/2016, Altoè, Rv. 268404).

Più precisamente, è stato di recente ribadito come sia inammissibile, in presenza di una "doppia conforme" di proscioglimento, il ricorso proposto dal pubblico ministero con il quale si censuri l'erronea qualificazione giuridica della fattispecie sul rilievo che la ricostruzione del fatto, operata dai giudici di merito, sia errata, posto che, in tal caso, la doglianza è riferita ad un vizio della motivazione, non deducibile ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 18986 del 17/04/2025, PG in proc. Aspromonte, Rv. 288083 - 01).

2.2. Tanto premesso, deve evidenziarsi come il secondo motivo, pur formalmente proposto per violazione di legge, finisce per involgere necessariamente il sindacato sulla motivazione.

Le censure rivolte all'applicazione della causa di giustificazione della legittima difesa, invero, propongono una ricostruzione alternativa della dinamica della lite e dell'evento letale, correlata ad uno scrutinio diretto della scena del crimine e del quadro lesivo riscontrato sulla vittima, sull'imputato e finanche sul fratello di questi, dei quali viene prospettata una distorta interpretazione e, dunque, una irragionevole motivazione.

Muovendosi entro le rime tracciate dalla sentenza d'annullamento, che aveva richiesto una puntuale disamina dei presupposti della legittima difesa, esclusa nella sentenza annullata, la Corte d'Appello di Torino ha dato seguito al mandato, sviluppando un percorso argomentativo che ha dato conto dei dati fattuali ai quali ha ancorato l'errore scusabile che ha dato luogo al riconoscimento della scriminante, giustificandolo alla luce di una situazione concreta ed obiettiva che, seppure malamente rappresentata o compresa, ha indotto l'agente a convincersi di essere esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta (Sez. 1, n. 30608 del 05/07/2024, C., Rv. 286808 - 01): letta alla luce del disturbo riscontrato all'imputato, che trova la sua genesi proprio nel contesto familiare irrimediabilmente compromesso dalla violenza agita dalla vittima, la dispercezione della necessità difensiva e l'errore sui mezzi di difesa sono stati del tutto ragionevolmente giustificati, con un incedere che risponde, da un lato, alle precise indicazioni rese dalla Prima sezione di questa Corte e che, dall'altro, non esibisce un'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), né l'erronea applicazione della stessa al caso concreto.

La violazione di legge prospettata dal Procuratore generale ricorrente si risolve, invece, in una alternativa rivisitazione della descrizione del fatto, rielaborata attraverso gli stessi dati di contesto, diversamente interpretati, e si pone in una linea di censura connessa alla mera, contrapposta affermazione di un criterio logico ritenuto più condivisibile nella valutazione degli elementi fattuali valorizzati dalla sentenza impugnata, mentre - come già rilevato - il vizio di violazione di legge è deducibile nel solo caso in cui la ricostruzione del fatto non sia oggetto di contestazione.

In altri termini, il motivo chiama in causa il sindacato di legittimità sulla motivazione relativamente alla ravvisabilità dei presupposti della causa di giustificazione che, ai sensi dell'art. 608-comma 1 -bis cod. proc. pen., è precluso al pubblico ministero ricorrente (Sez. 5, n. 785 del 27/09/2023, dep. 2024, P., Rv. 285877 - 01).

Ne consegue l'inammissibilità della censura.

3. Sulla base delle considerazioni sin qui rassegnate, il ricorso del Procuratore generale proposto avverso l'assoluzione pronunciata nei confronti di Co.Al. deve essere dichiarato inammissibile.

4. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003, si dispone che sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile in ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2025.

Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2026.